

CASE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA

Tizio e Caia hanno contratto **matrimonio concordatario nel 1990**, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.

Dalla loro unione sono nati **due figli**, ormai entrambi maggiorenni: Sempronio in data 30.3.1993 e Mevio in data 11.3.1995.

Sempronio è studente universitario e, seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente.

Mevio è affetto da disabilità e sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Durante il matrimonio, Tizio e Caia hanno acquistato **due unità immobiliari**, di cui sono proprietari in ragione del 50% ciascuno:

- l'una ubicata a Torino, costituente casa coniugale e relativamente alla quale è stato stipulato da entrambi i coniugi contratto di mutuo tuttora in essere; il valore stimato dell'immobile è pari a € 300.000,00 ed il mutuo residuo è pari a € 100.000,00;
- l'altra ubicata a Mentone, costituente la casa di vacanza e dal valore stimato di € 200.000,00;

Tizio è libero professionista e svolge l'attività di dentista; gode di un reddito netto di € 100.000,00 annui.

Caia è dipendente *part time* di una società per azioni e percepisce una retribuzione mensile pari a € 900,00; ella gode, inoltre, sia degli assegni familiari, sia – in relazione al figlio Mevio - dei benefici di cui alla L. n. 104/1992.

Tizio e Caia detengono inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le quote della società semplice Ti.Ca. s.s. (avente capitale sociale di € 1.000,00), proprietaria dell'unità immobiliare – ubicata in Torino e dal valore stimato in € 200.000,00 - in cui Tizio svolge la propria attività professionale.

Nel 2010 i coniugi si sono **separati consensualmente**. La separazione è stata omologata dal Tribunale di Torino alle seguenti condizioni:

- assegnazione a Caia della casa coniugale (ove la medesima continua a vivere con i figli Sempronio e Mevio);

- versamento a Caia, da parte di Tizio, di un assegno di mantenimento periodico;
- versamento ai figli Sempronio e Mevio, da parte di Tizio, di un assegno di mantenimento periodico e contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- pagamento integrale, da parte di Tizio, delle rate di mutuo afferenti la casa coniugale.

Nel 2011 Tizio ha iniziato una stabile **convivenza *more uxorio*** con Augusta e dalla loro unione è nato, il 7.3.2012, il figlio Aurelio.

Per quanto concerne il **patrimonio immobiliare**, Tizio intende:

1. acquistare un appartamento da adibire ad abitazione del nuovo nucleo familiare e si chiede se sia più opportuno intestarlo a sé, ovvero al figlio Aurelio di appena 4 anni;
2. donare ai figli Sempronio e Mevio la propria quota (pari al 50%) dell'immobile di Mentone e si chiede se – trattandosi di immobile ubicato all'estero - sia possibile beneficiare delle agevolazioni connesse al trasferimento della prima casa;
3. costituire un fondo patrimoniale a tutela del figlio affetto da disabilità.

Tizio intende, inoltre, presentare **ricorso per il divorzio** e, a tal proposito, si chiede:

1. se sia più conveniente il versamento di un assegno divorzile *una tantum* alla moglie, eventualmente tramite estinzione del mutuo sulla casa coniugale, ovvero il versamento di un assegno periodico;
2. se siano deducibili gli assegni divorzili (*una tantum* o periodico) e se siano deducibili le forme di mantenimento indiretto (quali, in generale, il pagamento al coniuge del canone di locazione, il pagamento della rata di mutuo, ecc.);
3. se egli possa godere dei benefici connessi all'acquisto della prima casa laddove resti comproprietario della casa coniugale, ma questa sia assegnata dal Giudice alla moglie;
4. se gli assegni di mantenimento a favore dei figli e le spese straordinarie sostenute a favore dei medesimi siano deducibili e, in caso affermativo, in presenza di quali requisiti.